REGOLAMENTO (CEE) N. 2313/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1969

relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1], in particolare gli articoli 58 e 60,

considerando che nei casi previsti dagli articoli 2, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, e 47, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 542/69 il documento di transito comunitario interno è istituito al solo fine della giustificazione del carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce;

considerando che, affinché questo documento possa corrispondere perfettamente alla sua funzione, il relativo modello non deve differire dal modello T 2 che per gli adattamenti necessari; che il nuovo formulario deve avere un fondo arabescato per impedire ogni falsificazione;

considerando che, quando nel corso di un'operazione di transito comunitario un trasporto attraversa il territorio di un paese terzo, l'attraversamento di tale paese deve essere effettuato, secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 542/69, con scorta di un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; che è necessario subordinare l'utilizzazione del documento T 2 L alla stessa condizione;

considerando che al fine di evitare, per quanto possibile, l'uso fraudolento dei documenti T 2 L, è necessario vigilare allo scopo di non permettere il visto di tali documenti che nei casi in cui esssi possano essere effettivamente utilizzati;

considerando che il buon funzionamento delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci esige la produzione del documento T 2 L nello Stato membro di destinazione all'ufficio doganale ove le merci formano oggetto di una destinazione doganale diversa da quella che avevano al loro arrivo, anche se la loro immissione in consumo avviene ulteriormente;

considerando che è necessario prevedere delle garanzie complementari per l'uso dei documenti T 2 L attraverso l'instaurazione di un sistema di controllo a posteriori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Aricolo 1

Il documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci che non circolano sotto il regime del transito comunitario è compilato su un formulario T 2 L.

I documenti T 2 L saranno rilasciati a decorrere dal 1^{0} gennaio 1970.

Articolo 2

1. Il formulario T 2 L di cui sopra deve essere conforme al modello riportato in allegato.

2. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante da 55 a 65 grammi al m^2.

La carta deve avere un fondo arabescato di color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. I formulari hanno il formato 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (1/6 di pollice), la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata.

4. La stampa dei formulari è compito degli Stati membri, i quali possono anche affidarne l'incarico a tipografie stabilite nel loro territorio e da essi riconosciute. In quest'ultimo caso gli estremi del riconoscimento devono essere riportati su ciascun formulario T 2 L. Ogni modello deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia, o una sigla che ne consenta l'identificazione, nonchè un numero di serie che lo contraddistingua.

Articolo 3

I modelli T 2 L sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorità competenti dello Stato mem-

---

[1] GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

bro ove il documento è prodotto possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue di detto Stato membro.

Articolo 4

Il documento T 2 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro verso un altro Stato membro.

Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro verso un altro Stato membro:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro,

b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico emesso in uno Stato membro.

Articolo 5

1. Il documento T 2 L è rilasciato per le merci figuranti all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 542/69. Esso non può essere rilasciato per le merci:

— che sono destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità, oppure

— per le quali sono state effettuate le formalità doganali d'esportazione allo scopo di ottenere le restituzioni all'esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune,

— che sono provviste di imballaggi che non si trovano nelle categorie stabilite all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 542/69.

2. Il documento T 2 L è vidimato dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza a domanda dell'interessato. Esso viene consegnato all'interessato non appena sono state espletate le formalità doganali per la spedizione delle merci allo Stato membro di destinazione.

3. Quando il documento T 2 L è rilasciato a posteriori, verrà apposto sullo stesso una delle seguenti diciture in colore rosso:

« Délivré a posteriori »
« Nachträglich ausgestellt »
« Rilasciato a posteriori »
« Achteraf afgegeven »

Articolo 6

1. Il documento T 2 L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarle ad un regime doganale diverso da quello sotto il quale esse sono arrivate.

2. Quando le merci sono state trasportate per via marittima, per via aerea o a mezzo di condutture, il documento T 2 L è presentato all'ufficio doganale dove vengono destinate ad un regime doganale.

Articolo 7

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per il controllo dell'autenticità dei documenti T 2 L e dell'esattezza delle diciture su di essi apposte.

Articolo 8

1. Per le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono spedite allo Stato membro di destinazione in modo diverso dal trasporto aereo, in condizioni tali che una parte del percorso si effettui al di fuori del territorio doganale della Comunità, il documento T 2 L è compilato in tre esemplari. L'originale ed una copia vengono consegnati all'interessato, la seconda copia viene conservata all'ufficio emittente.

2. Nello Stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all'articolo 6 l'originale e la copia che gli sono stati consegnati. L'ufficio di cui sopra rinvia la copia all'ufficio emittente ai fini del controllo. Esso viene informato circa i risultati unicamente qualora venga constatata una irregolarità.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO

T2L

DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO INTERNO RILASCIATO PER GIUSTIFICARE IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI

C.E. E.G.

1

A 000000

Vedi le note a tergo

10 DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO: _____

rappresentato da _____

dichiara che le merci sottodescritte sono delle merci comunitarie

A _____, il _____

Firma _____

FACSIMILE

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli	**31** Descrizione delle merci		
32		**36** Peso lordo	

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli	**31** Descrizione delle merci		
32		**36** Peso lordo	

VISTO DELLA DOGANA

Si attesta la conformità della presente dichiarazione

Bolletta d'esportazione: Mod. ..... N. ..... del ..... 19.....

Dogana di: .....

Osservazioni: .....

Timbro della Dogana

Il ..... 19.....

.....

(Firma)

RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE DOCUMENTO T 2 L

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità del presente documento nonchè della conformità delle indicazioni in esso risultanti.

Timbro della Dogana

A....., il..... 19.....

.....

(Firma)

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente documento

1. E' stato regolarmente rilasciato dalla Dogana indicata e che i dati contenutivi sono esatti (1).
2. Non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedi i rilievi che si allegano) (1).

Timbro della Dogana

A....., il..... 19.....

.....

(Firma)

(1) Cancellare la menzione non necessaria.

I. Regole da osservare per il rilascio del documento T 2 L

A. Uno stesso documento T 2 L può essere redatto soltanto per merci caritate su un solo mezzo di trasporto per essere avviate dallo stesso ufficio di partenza verso lo stesso ufficio di destinazione.

B. Il documento T 2 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro;

b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico avente origine in uno Stato membro.

C. Il formulario deve essere riempito in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né concellature né alterazioni. Le modifiche che vi devono essere apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica cosi' operata deve essere approvata dall'autore e accettata dalle autorità doganali.

D. Soltanto le rubriche seguenti devono essere riempite:

1. Quando le merci sono trasportate in regime TIR, in regime TIF o in quello relativo al Manifesto renano o formano oggetto di un carnet ECS o ATA, nella rubrica 1 del formulario dovrà figurare la menzione „TIR", „TIF", „Manifesto renano", „ECS" o „ATA" secondo i casi, seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato.

10. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell' interessato nonchè eventualmente, del rappresentante.

Quando la firma è apposta da un procuratore, il cognome di questi è indicato a stampatello.

30. Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetto o, all'occorrenza „alla rinfusa".

31. Le merci sono indicate secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.

36. Si tratta del peso quale risulta dai documenti commerciali relativi alla spedizione. Il peso deve essere espresso in chilogrammi. Si intende per peso lordo il peso complessivo della merce e di tutti i suoi imballaggi. Sono considerati come imballaggi tutti i recipienti, esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, esclusi gli strumenti di trasporto, in particolare i „containers", nonchè i copertoni, gli attrezzi e il materiale necessario al trasporto.

II. Presentazione del documento T 2 L alla Dogana

Il documento T 2 L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di assegnare ad un regime doganale diverso da quello sotto il quale esse sono arrivate.

Quando le merci sono state trasportate per via marittima, per via aerea o a mezzi di condutture, il documento T 2 L è presentato all'ufficio doganale dove viene loro assegnato un regime doganale.

Nome e indirizzo della tipografia